C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA SINDACALE N. 31 / 2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI ANTICIPAZIONE ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE. GIORNI: DAL 27/10/2026 AL 01/11/2026.

I L S I N D A C O

PREMESSO CHE,

- la Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente, che sarà abrogata a decorrere dal 12/12/2026, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenerne la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- la Direttiva UE 2024/2881 "Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa", in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell'aria nell'Unione europea, da rispettare entro il 2030;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3);
- gli obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

VISTI,

- il Piano Aria Integrato Regionale 2030 (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di

qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", che all'articolo 10 regolamenta le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;

PRESO ATTO,

- della Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026 "Disposizioni in materia di tutela della qualità dell'aria in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 121/2023 e dell'articolo 15 comma 7 della L.R. n. 9/2026" che, al fine di prescindere dall'attuazione della limitazione strutturale dei veicoli diesel euro 5, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dell'Emilia-Romagna, ha individuato le seguenti misure compensative:

1. decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre 2026 nei Comuni delle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
2. in caso di attivazione di misure emergenziali per la qualità dell'aria, nei Comuni di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "5 stelle";
3. ampliamento della fascia oraria di applicazione, dal 1° ottobre al 31 marzo, delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli privati per motivi ambientali, di cui all'articolo 12 e all'articolo 16 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell'agglomerato di Bologna e nei Comuni aderenti volontari, fissandola dalle 8.00 alle 19.00;

VISTI IN PARTICOLARE, gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR 2030:

- l'art. 15 "Altre misure di contenimento delle emissioni";
- l'art. 16 "Misure emergenziali";
- l'art. 17 "Misure locali e ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10";
- l'art. 21 "Misure per il risparmio energetico e contenimento delle emissioni";
- l'art. 22 "Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile";
- l'art. 33 "Divieto di abbruciamenti dei residui vegetali";

VERIFICATO CHE,

- il Comune di Casalgrande, compreso nella zona nella zona Pianura Ovest (IT0892), è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030 e successivi atti attuativi;
- la popolazione residente nel Comune di Casalgrande alla data del 31/12/2025 è pari a 19.017 abitanti;

CONSIDERATO CHE, nonostante le temperature non siano molto al si sotto delle medie stagionali, non garantiscono comunque un comfort climatico nelle abitazioni in particolare per le fasce piu' deboli della popolazione come gli anziani, i bambini e le persone in salute precaria;

VISTO, l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Alla luce pertanto di quanto sopra descritto,

O R D I N A

- L'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a partire dal **27 ottobre 2026** fino ad un limite massimo di **7 ore al giorno**, nella fascia oraria tra le **05:00 e le 23:00**.

S I A P P E L L A

- Al senso di responsabilità di tutti i cittadini affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, ed in particolare dispone che l'accensione sia limitata agli orari mattutini e serali nei quali la temperatura atmosferica è particolarmente al di sotto dei valori medi stagionali.

A V V I S A C H E

- La presente Ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Casalgrande, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori ed organi coinvolti per le rispettive competenze;
- La presente ordinanza, diverrà esecutiva, al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso: ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lì, 27/10/2026

IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)